



Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

Per lavoro 'stagionale' si intende quello svolto esclusivamente nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Si può ottenere questo tipo di permesso di soggiorno se c'è la richiesta, nominativa o numerica, di:

- un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
- associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Durata

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale **ha una validità temporale minima di 20 giorni e massima 9 mesi** - a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno - a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto. In questo arco di tempo è possibile variare il datore di lavoro, purchè si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale.

In merito alle procedure di assunzione di lavoratori stagionali extracomunitari è importante sottolineare la **procedura agevolata di silenzio - assenso**, pertanto, qualora il SUI, **trascorsi venti giorni**, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta alle seguenti condizioni:

- nel caso in cui la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- nel caso in cui il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

In caso di nuova opportunità di lavoro stagionale, **entro il limite di nove mesi di validità massima**, offerta dallo stesso o altro datore di lavoro l'autorizzazione al lavoro stagionale s'intende prorogata e il permesso.

Permesso pluriennale per lavoro stagionale

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti.

Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente antecedenti alla presentazione della domanda.



Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza (ovvero quella in cui ha sede legale l'impresa, o quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa) il **rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale**, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Il datore che presenta per la prima volta, l'istanza di rilascio di nulla osta pluriennale può essere anche persona diversa da quelli delle due precedenti annualità.

La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, **può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale**.

Lo Sportello unico, accertati i requisiti, **rilascia il nullaosta triennale**, con l'indicazione del periodo annuale di validità (che è quello di cui ha usufruito nell'ultimo dei 2 anni precedenti).

Lo straniero in possesso del nullaosta al lavoro triennale riceve dalle autorità consolari italiane del suo Paese d'origine il visto d'ingresso, esibendo la proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessagli dal datore di lavoro.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve recarsi presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno per lavoro.

Conversione

Per il permesso di soggiorno stagionale è possibile la conversione sin dal primo ingresso.

Pertanto, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno, non deve essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale: è sufficiente, infatti, che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria).

Precedentemente, per poter convertire il proprio permesso a carattere stagionale, in un permesso per lavoro subordinato non stagionale, il lavoratore doveva dopo il primo ingresso per lavoro stagionale in Italia, rientrare nel proprio Paese di origine e fare nuovamente ingresso per lavoro stagionale l'anno successivo.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di nulla osta alla conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito www.interno.it.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Sarà, poi, la Questura a convocarlo per la consegna del permesso di soggiorno.